

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 27/05/2016

N. 134 – 13243 / 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER LE ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI, ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI.

SOCIETA': RIVA S.R.L.

SEDE LEGALE: CORSO RE UMBERTO, 84 - TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA CASELETTE, 200 - ALPIGNANO

P.IVA: 04760110017

POS.: 015274

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 134-171190/2006 del 29/5/2006 la Società RIVA S.r.l. è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a svolgere le attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, presso il sito di Via Caselette, 200 - Alpignano, sino al 29/5/2016;
- con D.D. n. 67-24073/2013 del 4/6/2013, la suddetta autorizzazione è stata modificata in merito all'inserimento di rifiuti di cui al codice CER 20.01.40 "spezzoni di cavi ricoperti" di provenienza domestica, conferiti da soggetti privati, mantenendo comunque invariata la capacità massima di stoccaggio dell'impianto;
- presso il suddetto impianto, in un distinto settore, la Società è contestualmente autorizzata a svolgere attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (iscrizione al Registro n. 335/2012), per le tipologie di rifiuto n. 3.1, 3.2 e 5.8 di cui al D.M. 5/2/1998 (CER: 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 160122, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191202, 191203, 200140);
- in data 25/11/2015, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 168628 del 25/11/2015, la Società in oggetto presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa, oltre che planimetria di rappresentazione grafica dell'impianto; contestualmente formalizzava l'intenzione di unificare tutti i provvedimenti autorizzativi ad essa intestati (di cui agli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/06) in un'unica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. Allegava inoltre uno studio di valutazione dell'impatto acustico generato dall'esercizio dell'attività;
- la Società richiedeva contestualmente di poter apportare modifiche alla gestione operativa,

integrando le tipologie di rifiuti gestibili presso il centro, classificate speciali pericolose e non pericolose, destinate al recupero (CER 150110*, 150111*, 160504*, 160505, 200133*);

- in data 22/12/2015, con nota prot. C.M.To n. 181851, gli Uffici del Servizio richiedevano al Comune di Alpignano e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - un parere o osservazioni in merito alla suddetta istanza di rinnovo;
- in data 21/01/2016, con nota prot. n. 4322, l'ARPA formulava le osservazioni relative all'esercizio dell'attività;
- nelle date 17/20/23/24/25/05/2016 pervenivano, da parte della Società, integrazioni spontanee a rettifica dei dati relativi alla capacità massima di deposito e alla movimentazione annua dei rifiuti.

Considerato che:

- il sito, nella disponibilità del soggetto istante, risulta urbanisticamente compatibile, non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003, e le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, come descritte nel progetto presentato il 25/11/2015 e s.m.i, consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio;
- dall'esame della relazione tecnica prodotta emerge che lo stabilimento, nel suo complesso, non ha subito variazioni rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione ex D.Lgs 152/2006 e s.m.i: restano invariati il perimetro e l'estensione dell'area, così come i fabbricati, le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e l'organizzazione aziendale. La sede operativa è ubicata a Alpignano sulla strada statale 24 al Km 17, in un'area industriale/produttiva in fraz. Grange Palmero per un'area complessiva di circa 14260 mq di cui circa 2800 dotati di copertura.
- l'impianto è dotato di una pressa compattatrice per la riduzione volumetrica delle carcasse già bonificate, e delle apparecchiature per l'estrazione del GPL/metano, il recupero dei refrigeranti e la disattivazione degli airbags;
- con nota prot. n. 7338 del 10/2/2009 la SMAT ha approvato, ai sensi del D.P.G.R. 20/2/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne presentato dalla Società in data 29/12/2006;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti in ingresso costituiti da veicoli a motore fuori uso oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale, ai codici di seguito riportati:

- CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
- CER 16-01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";

- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

RIFIUTI PERICOLOSI:

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13],
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al COD CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al COD CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui al codice CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB CER [16.01.09];

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
 - pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
 - serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
 - catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
 - vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
 - plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
 - pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
 - metalli ferrosi, di cui al CER [16.01.17];
 - metalli non ferrosi CER [16.01.18];
- con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B alla deliberazione medesima, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
 - il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti;

- il rinnovo dell'autorizzazione è concesso per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., recante "*norme in materia ambientale*", sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- per le domande presentate, devono essere corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale di Torino con Deliberazione n. 1325-44941 del 07/12/2010.

RITENUTO:

- di **autorizzare**, alla luce dell'istruttoria svolta, dei pareri acquisiti e delle considerazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la **durata di anni dieci a decorrere dal 29/5/2016**, la Società RIVA S.r.l. all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, già autorizzata con Determinazione n. 134-171190/2006 del 29/5/2006 e s.m.i.;
- di unificare tutti i provvedimenti autorizzativi intestati alla Società (di cui agli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/06) in un'unica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- di integrare l'autorizzazione all'esercizio, con le tipologie di rifiuto di cui ai codici CER 150110*, 150111*, 160504*, 160505, 200133*;
- di ridefinire, alla luce dell'istruttoria svolta e delle nuove modifiche gestionali proposte, sulla base degli spazi coperti e scoperti effettivamente disponibili, e degli ingombri dimensionali relativi agli autoveicoli a motore fuori uso, il relativo quantitativo massimo stoccabile;
- di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi in fase di esercizio al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
- di stabilire che l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel rispetto della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata D.G.R. del 12/06/2000.

PRESO ATTO CHE:

- per l'adozione del presente atto, la D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5/7/2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 5/6/2012 fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lvo 46/2014;
- il D.Lvo 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la di gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, la Società RIVA S.r.l., per una durata di **dieci anni dalla data del 29/5/2016**, all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R12], [R13] e [R4] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, [R12] e [R13] ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, presso il sito di Via Caselette, 200 - Alpignano, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nell'Allegato al presente atto di cui alle seguenti attività:

- A) attività di **autodemolizione**:
 Sezione A.1 – **Elenco CER rifiuti**
 Sezione A.2 - **Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione**
- B) attività di **messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non** :
 Sezione B.1 – **Elenco CER rifiuti (capacità massima di deposito e movimentazione annua)**
 Sezione B.2 - **Prescrizioni per l'esercizio dell'attività**

nel rispetto, ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie, dei quantitativi massimi di rifiuti in deposito complessivamente per le suddette attività:

Rifiuti non pericolosi	1827 t (di cui 136 t riconducibili all'attività di autodemolizione)
Rifiuti pericolosi	97 t (di cui 70 t riconducibili all'attività di autodemolizione)

- 2) Di disporre che a decorrere dalla data di piena efficacia del presente provvedimento, viene meno l'iscrizione n. 335/2012 al Registro delle attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3) Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.
- 4) L'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, é da ritenersi valida solo se l'istante é in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed é rinnovabile; a tal fine, almeno **centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 5) Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M. provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

SI INFORMA CHE:

- In relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa.

- L'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta presso la sede operativa dei relativi registri.

- In relazione agli interventi per l'adeguamento e la gestione dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento si rimanda alle prescrizioni contenute nel piano di prevenzione e gestione approvato, ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n.1/R e s.m.i., dalla SMAT con nota prot. n. 7338 del 10/2/2009.

La presente determinazione **non sostituisce** visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali, **ne' costituisce titolo abilitativo edilizio (o sanatoria)** per il mantenimento in essere delle strutture eventualmente realizzate in modo non conforme alla normativa edilizia; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa vigente, anche in riferimento alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad esempio carburanti, gas per autotrazione, airbags).

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato. Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 27/05/2016

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

SA/GL/MLG

ALLEGATO

Sezione A1 – Attività di autodemolizione

- l'attività di **messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore** è riconducibile alla codifica **[R12] (intesa come operazione di bonifica e disassemblaggio)** e **[R13]**:

CER	Descrizione del rifiuto	Capacità massima di stoccaggio
160104*	Veicoli da bonificare (esclusivamente all' interno , area coperta) non sovrapponibili	30 unità
160106	Veicoli bonificati (derivanti dalla bonifica effettuata in sede e/o da terzi) sovrapponibili, al massimo, su due livelli	70 unità
160106	pacchi (derivanti dalla compattazione degli autoveicoli già bonificati) sovrapponibili, al massimo, su tre livelli	100 unità

Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Di prescrivere che lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica e trattamento, nonché la messa in sicurezza dei veicoli, dovranno avvenire **esclusivamente all'interno del capannone**.
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
- 3) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi, (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
- 4) Tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 152/2006, dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 5) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 6) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- 7) **La riduzione volumetrica delle carcasse già bonificate (CER 160106) mediante pressa compattatrice deve essere effettuata esclusivamente previa verifica della completa bonifica degli stessi** (preventiva e completa asportazione dei rifiuti solidi e liquidi pericolosi contenuti nei veicoli a motore così come previsto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., promuovendo inoltre la rimozione delle componenti recuperabili). I veicoli pressati (**pacchi**) possono essere stoccati esclusivamente nell'area appositamente identificata nell'elaborato grafico allegato all'istanza del 25/11/2015, possono essere sovrapposti fino ad una altezza massima pari a **tre livelli**, garantendo comunque

una facile e sicura movimentazione ed ispezionabilità.

- 8) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;
- 9) deve essere garantita idonea manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento;
- 10) la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**;
- 11) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate **entro 10 giorni** dalla data di cancellazione al PRA effettuata dal centro in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. Se la cancellazione è effettuata prima della consegna al centro di raccolta i 10 giorni decorrono dalla data di presa in carico del veicolo.
- 12) Il periodo di permanenza massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in **180 giorni**, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo. Per le carcasse già bonificate ritirate da terzi, il termine decorre dalla data di conferimento presso l'impianto;
- 13) i veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione di al massimo due unità, escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione (in caso di stoccaggio su aree esterne, ove autorizzato e previsto);
- 14) l'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune; tutto il perimetro dell'impianto, inoltre, deve essere dotato di idonea barriera come previsto dal D.Lgs 209/2003 e smi;
- 15) lo stoccaggio degli oli esausti, provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine;

- 16) lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito riportato:
- i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata.
 - il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i **NOVANTA** giorni.
 - il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- 17) I contenitori delle tipologie di cui al punto 16) **oli esausti**, e dei rifiuti liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti - sul/nel suolo;
- 18) il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i **NOVANTA** giorni;
- 19) le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione;
- 20) devono predisporre mezzi di rapido intervento antincendio, in regola con la normativa di settore;
- 21) l'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico;
- 22) è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 23) i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 24) le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite **omogenee di materiale già selezionato** che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

- 25) per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
- 26) è fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall' art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/2003. e s.m.i.

Sezione B.1 – Attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non

Descrizione merceologica	capacità massima di deposito (t)		CER	DESCRIZIONE	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	
	provenienza domestica	provenienza non domestica				provenienza domestica	provenienza non domestica
Rifiuti di imballaggi		50	150101	imballaggi in carta e cartone	R12 R13		100
			150102	Imballaggi in plastica			50
			150103	Imballaggi in legno			50
			150105	Imballaggi in materiali compositi			50
			150106	Imballaggi misti			50
Rifiuti di imballaggi speciali pericolosi		1	150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (es amianto compresi i contenitori a pressione vuoti)	R13		50
		5	150110*	Imballaggi metallici contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			50
Rifiuti di vetro		20	150107	Imballaggi di vetro	R12 R13		50
			160120	Vetro			50
			170202	Vetro			100
			191205	Vetro da selezione			50
Rifiuti derivanti da impianti di selezione		2	191204	Plastica e gomme	R13		50
		2	191201	Carta e cartone			50
		2	191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206			50
		10	191001	Ferro e acciaio			500
Pneumatici fuori uso		5	160103	Pneumatici	R12 R13		100
Catalizzatori		5	160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13		50
		2	160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione			50
Rifiuti risultanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso		2	160116	Serbatoi gas liquido	R13		60
		30	160122	Motori bonificati	R13 R12		150
		4	160119	Plastica	R13		50
Batterie al piombo esauste	5	5	160601*	Batterie al piombo esauste	R13		700
			200133* (1)	Batterie al piombo esauste			250
Gas in contenitori a pressione		1	160504*	Gas in contenitori a pressione, compresi gli halon, contenenti sostanze pericolose	R13		50
		2	160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504			50

Descrizione merceologica	capacità massima di deposito (t)		CER	DESCRIZIONE	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)		
	provenienza domestica	provenienza non domestica				provenienza domestica	provenienza non domestica	
Rifiuti da raccolta differenziata		2	200101	Carta e cartone	R12 R13		100	
		2	200102	Vetro			100	
		2	200199	Plastica			100	
		2	1200138	Legno			100	
		2	200307	Rifiuti ingombranti			100	
RAEE	150		200136	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R12 R13		600	
			160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213			1.000	
			160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215			200	
	10		160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose			50	
			160211*	Apparecchi fuori uso contenenti CFC			50	
			200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC			300	
			200121*	Tubi fluorescenti			60	
			200135*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose			50	
Cavi	5		200140 ⁽²⁾	spezzoni di cavo ricoperto	R12 R13 R4	200		
	20		170411					300
			160118					
Rottami ferrosi	70 ⁽³⁾	800	200140 ⁽³⁾	Rottami ferrosi	R12 R13 R4	10.000 ⁽³⁾	40.000	
			120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi				
			120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
			150104	Imballaggi metallici				
			160117	Metalli ferrosi				
			170405	Ferro e acciaio				
			190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
			191202	Metalli ferrosi				
Rottami non ferrosi	70 ⁽³⁾	500	200140 ⁽³⁾	Rottami non ferrosi	R12 R13 R4	10.000 ⁽³⁾	8.000	
			120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
			120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
			150104	Imballaggi metallici				
			170401	Rame, bronzo, ottone				
			170402	Alluminio				

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Descrizione merceologica	capacità massima di deposito (t)		CER	DESCRIZIONE	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	
	provenienza domestica	provenienza non domestica				provenienza domestica	provenienza non domestica
			170403	Piombo			
			170404	Zinco			
			170406	Stagno			
			170407	Metalli misti			
			191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			
			191203	Metalli non ferrosi			

(1) con le seguenti limitazioni:

(Accumulatori) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2

(2) con le seguenti limitazioni:

(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a

Diametro massimo 0.8 cm

R12 – operazione comprensiva della cernita e della spelatura

R4 - produzione di MPS/EOW limitatamente alla componente di ferro, acciaio, alluminio e rame

(3) con le seguenti limitazioni

(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

Il dato di capacità massima di deposito e di movimentazione annua è complessivo, ossia da riferirsi ai rottami ferrosi e non ferrosi

R12 intesa come cernita e riduzione volumetrica con l'ausilio di pressosocia

R4 – produzione MPS/EOW conforme ai criteri di Legge e dei Regolamenti UE

PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI – Attività di messa in riserva e recupero rifiuti

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi	1691 t
speciali pericolosi	27 t

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
- messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati;
 - messa in riserva dei rifiuti non pericolosi
 - messa in riserva di rifiuti pericolosi ;
 - deposito di *materie prime secondarie ovvero rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto*;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER),
 - lo stato fisico,
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
6. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino;
7. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 7.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza

opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;

- 7.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 7.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
- 7.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

8. in materia di **rifiuti metallici**:

- 8.1 il rifiuto di alluminio, ferro o acciaio, e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto deve ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;
- 8.2 la società deve provvedere a mantenere attivi i sistemi di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei Regolamenti n. 333/2011/UE, e n. 715/2014/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e **trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento**;
- 8.3 **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame)**, è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., ossia mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
 - non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Conformi alle specifiche UNI ed EURO.

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lvo 152/06 e s.m.i.;

- 8.4 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal

citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;

9. L'operazioni di recupero delle **parti di veicoli**, codificata R4, si considera limitata alle sole componenti in ferro, alluminio e rame, qualora siano portati a termine i trattamenti meccanici, come prescritto dai Regolamenti comunitari nn. 333/2011 e 715/2013;
10. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
11. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
12. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
13. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
14. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
15. in materia di **accumulatori al piombo esausti**:
 - 15.1 il conferimento degli accumulatori esausti all'impianto deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione;
 - 15.2 i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - 15.3 l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - 15.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601*;

15.5 solo ai fini del conferimento ad impianti di recupero questi potranno essere ricodificati in 160601*;

16. **Prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati**

16.1 il rifiuto di cui al CER 200140 “Spezzoni di cavo elettrico ricoperto” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 200 t complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm. Per quanto riguarda la componente metallica risultante dalle operazioni di spelatura, questa cessa la qualifica di rifiuto limitatamente alla componente di alluminio e rame, per cui si applicano i criteri dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013;

16.2 nel caso di conferimento dei cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;

16.3 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da “*metalli ferrosi e non ferrosi*” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;

16.4 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;

16.5 il rifiuto di cui al CER 200133* costituito da “*accumulatori al piombo esausti*” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di n. 2 batterie annue dal singolo conferitore privato;

16.6 i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in contenitori, nell’area indicata nella planimetria allegata all’istanza del 25/11/2015, prot. C.M.To n. 168628/2015, che si riporta come Sezione D dell’Allegato alla presente;

16.7 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso);

16.8 dovranno essere riportati sul suddetto registro tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione del rifiuto; luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

17. i rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione destinati allo smaltimento devono essere stoccati

separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.

18. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
19. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
20. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
21. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

**Sezione C:
Prescrizioni di carattere amministrativo**

- 1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della C.M.To, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 2) In caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo.
- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e tramite Posta Elettronica Certificata la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla C.M.To, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.
- 4) Deve essere garantito l'accesso agli impianti alle Autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

